

CIRCOLARE DEL COMMISSARIO DELEGATO IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI NELL'ATTUAZIONE DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Occorre porre particolare attenzione a verificare quanto segue:

- Esistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso oggetto dell'ordinanza in questione
- Coerenza con lo scenario di danno determinatosi esclusivamente sui territori effettivamente interessati dagli eventi di cui al precedente punto ricompresi nelle province di Como, Sondrio e Varese ed inseriti nell'elenco dei comuni colpiti
- situazione di rischio cui occorre porre rimedio
- ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento
- costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza
- beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata.

Per quanto concerne il nesso di causalità potranno essere inseriti nei piani e nelle ricognizioni misure ed interventi correlati in maniera certa a danni segnalati, a disagi per la popolazione ovvero a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che si siano determinate per effetto dell'evento calamitoso oggetto della dichiarazione di stato di emergenza e per le quali si ritiene di dover intervenire mediante idonee lavorazioni, motivate dall'esigenza di rimuovere le condizioni di pericolo create con gli eventi in questione.

La tempistica prevista per la realizzazione degli interventi deve esser coerente con la tipologia dell'intervento e con la durata dello stato di emergenza (12 mesi); non è possibile approvare interventi che presuppongano sviluppo di progettazioni di ampio respiro o procedure di autorizzazioni che comportino tempi di esecuzione non compatibili con la durata dell'ordinanza e con esigenze di protezione civile.

INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI

Al fine di agevolare la compilazione delle tabelle riepilogative delle misure e degli interventi che concorrono a predisporre il piano degli interventi urgenti (Allegato A e Allegato B), si riporta di seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.Lgs 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento emergenziale oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza.

Lettera a) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento.”:

- 1) Noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso quali: tende, brandine, container, apparecchiature per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;

- 2) Alloggi in strutture ricettive quali: alberghi, strutture pubbliche e private, per la popolazione che a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) Acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) Servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) Noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) Acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) Acquisto di attrezzature di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza quali: guanti, sacchi, mascherine, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento;
- 8) Estensioni di contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti in essere presso gli enti territoriali.

Si precisa che il noleggio è da preferire in luogo dell'acquisto dei beni, tenuto conto dei tempi di immediata acquisizione e dei minori costi. Ove, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente vantaggioso, il bene acquistato potrà essere compensato in quota parte, anche tenuto conto dell'utilizzo che il soggetto acquirente ne potrà fare cessata l'emergenza in oggetto.

Lettera b) – “Ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.”

Tale voce si riferisce ai lavori, servizi e forniture, aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio immediatamente a seguito del verificarsi dell'evento da parte dell'ente attuatore, ovvero si rendano necessari al fine di:

- ✓ Ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;
- ✓ Rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
- ✓ Garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche.

Gli interventi urgenti dovranno essere attuati ai sensi di quanto disposto negli artt. 36, 63 e 163 del d.lgs 50/2016.

Rientrano nelle fattispecie sopra elencate gli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della “somma urgenza” disciplinata dall'articolo 163 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del d.lgs n.50/2016 ovvero attraverso procedure di cui all'art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, anche tenuto conto delle eventuali deroghe

previste dall'ordinanza in questione. Le circostanze di urgenza nonché le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure ed avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi oggetto della delibera di dichiarazione dello stato di emergenza. Per quanto riguarda il ripristino delle reti occorre verificare che non sia incluso tra gli obblighi posti in capo al concessionario e pertanto non soggetto ad oneri a carico della contabilità.

INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE PIANO DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Al fine di compilare la tabella riepilogativa ALLEGATO D, contenente il fabbisogno degli interventi diretti alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione, di seguito si elencano alcuni criteri di carattere generale a cui attenersi:

Lettera d) – “realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.”

- ✓ Interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità a difesa dei centri abitati;
- ✓ Interventi volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture strategiche a servizio dei centri abitati (ad esempio viabilità principali di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti ai fini di continuità amministrativa, dell'attività scolastica e di protezione civile);
- ✓ Interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture aventi rilevanza per la fruibilità del territorio in ambito extraurbano.
- ✓ Interventi non strutturali che prevedano, ad esempio, l'esecuzione di attività concernenti studi, indagini, presidi territoriali e monitoraggi, connessi a sistemi di allertamento relativi a complesse situazioni di dissesto idrogeologico e di altre situazioni di criticità dirette alla mitigazione del rischio residuo, purché adeguatamente motivate e sussistendo lo stretto nesso di causalità con gli eventi in questione.

Non saranno prese in considerazione interventi per oggetto di ripristino o salvaguardia di strutture ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali impianti sportivi, piste ciclabili, cimiteri ed edifici pubblici non strategici.

Trattandosi di opere urgenti di protezione civile dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario che detti interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'ordinanza in questione.

PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Al fine di supportare gli enti per una prima valutazione dell'ammissibilità delle richieste dei cittadini e della compilazione delle tabelle riepilogative per la quantificazione delle prime misure di immediato sostegno del tessuto economico e sociale di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza del capo della Protezione Civile n. 798 del 23 settembre 2021 di seguito sono fornite indicazioni e criteri di carattere generale.

I cittadini devono fare formale richiesta di contributo utilizzando il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* o il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* e presentarlo al protocollo comunale secondo i tempi e le modalità impartite dall'ente stesso.

I contributi sono finalizzati al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa e all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva. Condizione necessaria per l'accesso ai medesimi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione di stato di emergenza

Non possono essere accolte richieste inerenti fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, nonché le aree esterne al fabbricato o le sue pertinenze. Parimenti non possono essere accolte istanze prodotte da titolare dell'attività economica, produttiva, agricola o zootecnica condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia.

Per quanto concerne le tipologie di interventi e di danni ammissibili al contributo si riporta nel seguito una casistica di riferimento.

La misura di immediato sostegno alla popolazione (Modulo B1) è rivolta a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e pertanto si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali (anche singoli alloggi) sia su parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:

- 1) degli elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi sanitari) ed elettrico;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici (già in possesso al momento dell'evento), nonché della camera da letto (limitatamente al numero di persone che vi abitano in modo abituale, continuativo)

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso (unitamente alla fotocopia di riconoscimento i corso di validità del proprietario), fatto salvo per istanze inerenti il solo ripristino degli arredi ove gli stessi siano di proprietà del locatario; qualora l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata locata ammobiliata e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione, il richiedente dovrà produrre specifica autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del proprietario.

Si precisa che per ogni nucleo familiare è ammissibile una e una sola domanda di contributo.

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n.798/21.

La misura di l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive (Modulo C1) sono specificatamente rivolte alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore. Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa dell'attività ricorre quella dell'integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto si ritengono ammissibili gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e anche sulle parti comuni degli stessi rivolti al ripristino:

- 1) di elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (già presenti al momento dell'evento)
- 7) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e distrutti e non riutilizzabili

Nel caso la realizzazione degli interventi sopra detti non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno dei massimali fissati dall'ordinanza (20.000 €) può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza (Modulo B1 e Modulo C1) il contributo sarà corrisposto per la parte eccedente la copertura assicurativa.